



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e  
per i Sistemi Informativi e Statistici

prot. 14/MOT1

Roma, 15 gennaio 2004

Oggetto : Circolare - decreto ministeriale 30 dicembre 2003, relativo alle caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, ai sensi dell'articolo 162 comma 4ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### 1. Premessa

Il decreto ministeriale in oggetto stabilisce le caratteristiche tecniche degli indumenti ad alta visibilità che devono essere indossati nelle situazioni previste dall'articolo 162 del decreto legislativo 285/92 e successive modificazioni (Codice della strada). Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle caratteristiche dell'indumento idoneo all'uso previsto dal Codice della strada.

### 2. Normativa vigente

I giubbotti e le bretelle ad alta visibilità sono dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi delle direttive comunitarie 89/686/CEE, 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE recepite in Italia con il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.10

Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 475/92. Con tale documento, un organismo di controllo autorizzato attesta che il modello di DPI e' stato realizzato in conformità alle disposizioni del suddetto decreto.

Gli organismi di controllo, i cui compiti sono stabiliti all'articolo 6 del decreto legislativo 475/92, sono autorizzati, in Italia, dal Ministero delle Attività Produttive, amministrazione competente nel settore dei DPI. A ciascuno di tali organismi e' assegnato un numero di identificazione. Una lista degli organismi di controllo operanti nel territorio comunitario ai sensi della direttiva "DPI" e' reperibile presso il sito INTERNET della Commissione Europea (nella sezione Enterprise: [http://europa.eu.int/comm/enterprise/mechan\\_equipment/ppe/nblast.htm](http://europa.eu.int/comm/enterprise/mechan_equipment/ppe/nblast.htm))

L'organismo di controllo verifica la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle norme armonizzate. Per gli indumenti ad alta visibilità la norma armonizzata di riferimento è la norma del Comitato Europeo di Normazione (CEN) EN 471: 1994. Tale norma è stata tradotta, in lingua italiana, dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) con il riferimento UNI EN 471:1995.

Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, rilascia una dichiarazione di conformità CE con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del decreto legislativo 475/92, e appone la marcatura CE di cui all'articolo 12 del medesimo decreto.

Per i giubbotti la classe minima è la 2, mentre per le bretelle la classe minima è la 1. E' ammessa l'eventuale apposizione di iscrizioni o simboli, a condizione che siano comunque garantiti i valori minimi delle aree presenti in Tabella I.

### 3.2 prestazioni fotometriche (UNI EN 471 punto 6.1)

Per quanto concerne le prestazioni fotometriche, per il materiale retroriflettente ed a prestazione combinata, il decreto ministeriale 30 dicembre 2003 stabilisce, con riferimento al punto 6.1 della norma UNI EN 471, che esso deve essere di classe 2.

Al riguardo, si sottolinea come nella scelta delle prestazioni in termini di retroriflettenza si sia voluto assicurare all'utenza privata, al pari degli operatori professionali della strada, un elevato grado di protezione, indipendentemente dall'indumento scelto.

Si riportano, nella tabella II, i valori minimi del coefficiente areico di intensità luminosa richiesto per i materiali di classe 2.

Tabella II - Coefficiente areico di intensità luminosa minimo in  $cd/(lx \cdot m^2)$

Angolo di entrata \ Angolo di osservazione	5°	20°	30°	40°
12'	330	290	180	65
20'	250	200	170	60
1°	25	15	12	10
1°30'	10	7	5	4

### 3.3 altre prescrizioni

Per ciò che concerne ulteriori prescrizioni costruttive (proprietà meccaniche dei materiali, resistenza ai lavaggi ecc.) si rimanda a quanto contenuto nella norma UNI EN 471

Nell'allegato 1 si riportano le principali caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle ad alta visibilità.

### 4. Elementi che rendono identificabile l'indumento ad alta visibilità

Gli indumenti ad alta visibilità sono muniti di una etichetta di segnalazione e sono accompagnati da una nota informativa del produttore, nelle quali sono riportate le informazioni, secondo lo schema della tabella seguente.





h) Istruzioni per l'uso, che comprendono le seguenti informazioni: -come indossare e togliere l'indumento; -manutenzione e pulizia: come pulire l'indumento sulla base delle istruzioni complete di lavaggio o lavaggio a secco; -indicazione del numero di processi di pulizia senza che venga diminuito il livello di prestazione dell'indumento; -spiegazione dei simboli di lavaggio, che figurano sull'etichetta di segnalazione	NO	SI	
i) simboli di lavaggio	SI	SI	

Le informazioni sopra descritte sono riportate negli esempi di etichetta di segnalazione (allegato 2) e di nota informativa del produttore (allegato 3). Si sottolinea come le informazioni di cui ai citati allegati sono fornite a puro titolo di esempio e possono variare nei contenuti, fermo restando quanto prescritto dalla norma EN 471 e dall'allegato II, punto 1.4, del decreto legislativo n. 475/92 come modificato dal decreto legislativo n. 10/97.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(dott. ing. Amedeo Fumero)

## Allegato 2

Esempio di informazioni da riportare nell'etichetta di segnalazione  
(tra parentesi sono indicati i riferimenti al punto 4 del testo della circolare)

<b>Informazioni</b>	Identificazione del produttore (v. punto b)	nome, o marchio, o altro mezzo di identificazione del produttore o del suo rappresentante autorizzato e indirizzo del produttore o del suo mandatario nella Comunita'.
	Nome del prodotto (v. punto c)	designazione del tipo di prodotto, nome commerciale o codice
	Designazione della taglia  (v. punto f)	E' un pittogramma che fa riferimento alla EN 340 per l'indicazione della taglia.
	Riferimento alla norma (v. punto e)	Bisogna citare la norma di riferimento (EN 471)
	Indicazione della classe (v. punto g)	<p>E' il pittogramma che indica le classi di riferimento della EN 471.</p> <p>Nel caso del giubbotto (gilet) a fianco del simbolo <u>devono comparire due numeri 2.</u></p> <p>Nel caso delle bretelle il numero posto piu' in alto e' il numero 1 e non il 2</p>
	Simboli di manutenzione (v. punto i)	Sono una serie di pittogrammi che indicano come trattare il dispositivo al lavaggio, stiratura ecc. e il numero max di cicli di lavaggio che il capo puo' sostenere per rimanere a norma.
	Marchio CE (v. punto a)	<p>E' il marchio di conformita' Europeo. Le proporzioni sono indicate nell'allegato IV del decreto legislativo 475/92.</p> <p>L'altezza dei caratteri e' di almeno 5 mm.</p> 

NOME, O MARCHIO O ALTRO MEZZO  
DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE  
O DEL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

### UTILIZZO

Il capo deve essere indossato ed allacciato correttamente ogni qual volta l'utilizzatore si trovi nelle situazioni previste dall'art. 162 del Codice della Strada.

Puo' essere utilizzato altresì per... (indicare gli eventuali altri usi consentiti)

### ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL CAPO

Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell'imballo d'origine, al riparo dalla luce, dall'umidità e dalle polveri al fine di garantire quanto previsto dalla norma EN 471/1994.


I capi impermeabili non devono essere forati o spillati

### ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Lavaggio a macchina ad una temperatura massima di 40°C centrifugazione ridotta, non trattare con cloro, non stirare.

Non è consigliato il lavaggio a secco.

Non è consigliata l'asciugatura a tamburo



### DURATA: MAX ----LAVAGGI

I materiali utilizzati per il confezionamento del D.P.I. sono stati testati per sopportare "X" lavaggi secondo le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta, non potendo prevedere le condizioni di utilizzo il numero di lavaggi consigliato è quello riportato sull'etichetta del Dispositivo.

L'indumento sottoposto a lavaggio corretto, per il numero di lavaggi indicati sull'etichetta, (a condizione che non venga imbrattato con sostanze inamovibili e che non sia stato soggetto ad abrasioni o deterioramenti da parte dell'utilizzatore) conserva le sue proprietà di fluorescenza e retroriflettenza come previsto dalla norma EN 471/1994.

### PRESTAZIONI:

Il capo indossato e conservato correttamente risponde ai requisiti della norma EN 471/1994.

### CERTIFICAZIONI:

Nome, indirizzo e n° di identificazione dell'organismo notificato

NOME, O MARCHIO O ALTRO MEZZO  
DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE  
O DEL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

### SPIEGAZIONE SIMBOLI E DICITURE DELL'ETICHETTA DEI D.P.I.

Nome, o marchio o altro mezzo  
di identificazione del produttore o del  
suo rappresentante autorizzato

XXXXX  
YYYYY.

N° dell'articolo e  
descrizione modello


ART.....  
GIUBBOTTO  
AD ALTA VISIBILITA'

indicazione di rispondenza al  
decreto ministeriale 30.12.2003 (facoltativa)

DISPOSITIVO RISPONDENTE AL DM 30.12.2003

Taglia

TAGLIA: \_\_\_\_\_




Marchio CE



Riferimenti norma

CEN EN 471/1994  
ovvero  
UNI EN 471/1995

Pittogramma del tipo di D.P.I.  
e il livello di protezione



La "I" nel riquadro significa che  
Le istruzioni per l'uso devono essere consultate



Max \_\_\_\_ X numero massimo di  
Lavaggi consigliati

MAX. \_\_\_\_ X

Simboli di lavaggio

